Approfondimento

Si tratta di due grosse novità, non più procrastinabili, per dare piena attuazione alla L.R. n.30/2016 che reca norme in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici.

- **Targatura degli impianti termici** – l'art.12, comma 2, della L.R. n.30/16 sancisce l'obbligo della targatura degli impianti termici. È un passo fondamentale per dare sostanza al Catasto degli impianti termici e ha l'obiettivo di identificare ogni impianto in maniera univoca attraverso un QR-Code ed un codice alfanumerico. È costituito da una targa adesiva da applicare sugli impianti e sul libretto di impianto. Il ritiro è a cura del manutentore di fiducia, che l'applicherà in occasione del primo intervento di manutenzione.

- **Catasto degli impianti termici** – La Regione Basilicata ha istituito il Catasto degli impianti termici, che sarà consultabile e accessibile a decorrere dal 15 novembre 2021 sul portale regionale all'indirizzo https://portal.basilicata.iter-web.it/. Possono accedere sia i cittadini che i manutentori inquadrando il QR-Code, anche da dispositivo mobile, e previa registrazione; i cittadini possono solo visualizzare le informazioni relative al proprio impianto e conoscere il suo stato di manutenzione, invece i manutentori possono inserire o modificare i dati degli impianti da loro manutenzionati. La gestione del Catasto è affidata alle Autorità Competenti (Provincia di Potenza, Provincia di Matera e Comune di Potenza); la Provincia di Potenza e la Provincia di Matera hanno delegato tutte queste attività, già da diverso tempo, a due loro società in house, Apea Potenza e Apea Matera (detti Soggetti

Esecutori); invece il Comune di Potenza le sta esercitando direttamente. Finora questi Enti hanno distribuito “bollini” cartacei, ma con il Catasto informatico sarà varato il “bollino” virtuale; anche i Rapporti di Controllo ed Efficienza Energetica (RCEE), finora cartacei, dovranno essere caricati in piattaforma, dando così piena attuazione alla dematerializzazione e trasparenza degli atti, ed evitando in tal modo consegne agli sportelli. Il Catasto, inoltre, consente anche una gestione automatizzata delle comunicazioni all’esterno e delle ispezioni in loco. La L.R. n.30/2016 prevede sanzioni a carico del proprietario, conduttore, amministratore di condominio, terzo responsabile e operatore della manutenzione, nei casi previsti dall’art.15, commi 5 e 6, del DLgs n.192/05.

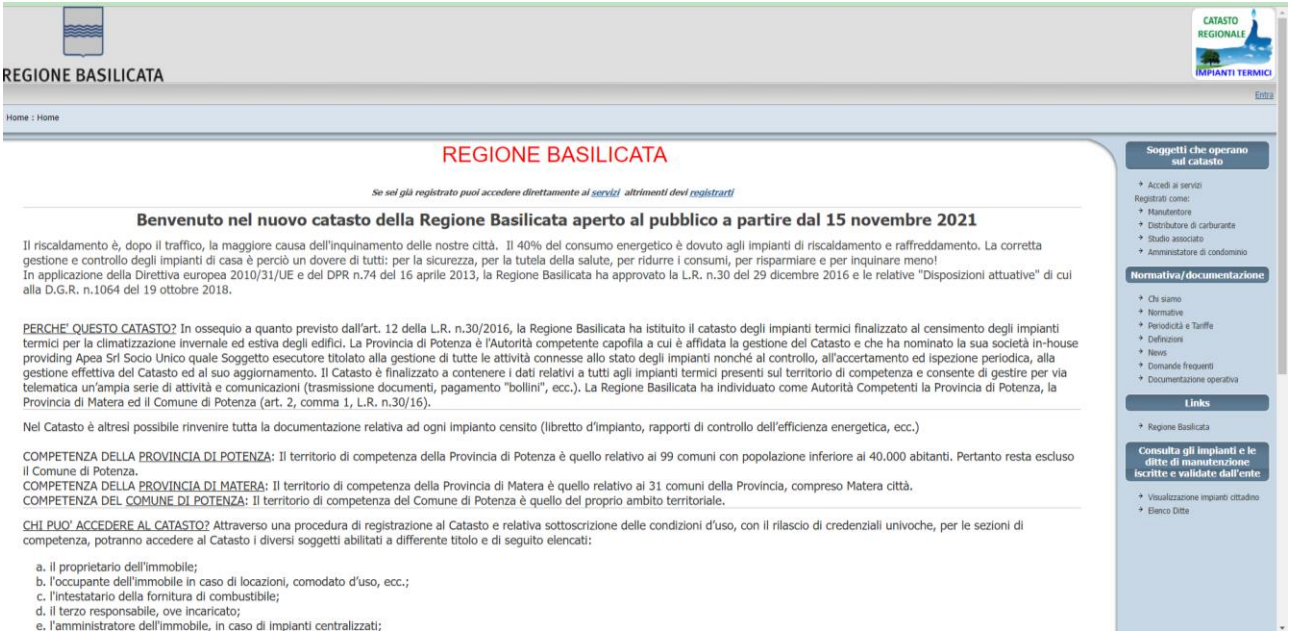

- Le cadenze di trasmissione dei Rapporti RCEE sono indicate nell’Allegato 2 e i costi dei “bollini” sono previsti nell’Allegato 3. Facciamo un esempio: per gli impianti più diffusi, quelli con potenza fino a 100kW alimentati a metano, il bollino da applicare sull’RCEE sarà quadriennale, al costo di €39,00. È doveroso fare anche una ulteriore precisazione: il controllo e la manutenzione dei nostri impianti termici deve essere eseguito solo da ditte abilitate, le quali dovranno comunicare all’utente, espressamente per iscritto, quali sono le operazioni di manutenzione e quale è la frequenza, tenendo conto delle indicazioni rilasciate dalla ditta installatrice dell’impianto termico o dal fabbricante degli apparecchi o dal progettista dell’impianto. È importante questa precisazione, perché il cittadino non confonda la periodicità della trasmissione del Rapporto RCEE con la frequenza di manutenzione; facciamo un ulteriore esempio, nel caso di una caldaietta unifamiliare: se

l’installatore, sulla base della documentazione tecnica del fabbricante, scrive che l’impianto in questione deve essere manutenzionato una volta all’anno, l’utente deve chiamare il proprio manutentore di fiducia una volta all’anno per il controllo periodico e una volta ogni quattro anni deve far trasmettere l’RCEE munito di “bollino virtuale” per i controlli e gli accertamenti di efficienza energetica.

- La Regione Basilicata, consapevole delle difficoltà iniziali che questa norma comporterà, si sta adoperando per modificare alcune norme della L.R. n.30/2016, come ad esempio la periodicità di trasmissione del Rapporto di Controllo e di Efficienza Energetica, e di conseguenza il costo del “bollino”. In particolare, proprio nel caso di una caldaietta unifamiliare, ha intenzione di far ricorso al “bollino” biennale e di ridurre proporzionalmente il relativo costo.

Si riporta di seguito un **esempio concreto**.

Dati iniziali:

- caldaia domestica **a gas** di potenzialità nominale pari a **24 kW**
- periodicità della manutenzione (secondo indicazioni del fabbricante contenute nel libretto d'istruzioni e messa per iscritto dal manutentore): **annuale**
- controllo di efficienza energetica (da L.R. n.30/2016): **ogni 4 anni**

Adempimenti minimi:

- anno 0: installazione caldaia, "prova fumi" obbligatoria, compilazione rapporto di controllo di efficienza energetica, compilazione Libretto d'impianto per la climatizzazione e Targatura impianto. L’RCEE va inserito sul portale entro 30 gg dall'intervento di manutenzione e dal credito sul portafoglio manutentori si scala in automatico l’importo di €39 per il costo del bollino;
- anno 1: manutenzione ("prova fumi" opzionale), aggiornamento Libretto d'impianto. Ad Apea Potenza non deve essere inviato niente;
- anno 2: vedi anno 1 + compilazione e invio ad Apea Potenza della DAM (Dichiarazione di avvenuta manutenzione);
- anno 3: vedi anno 1;
- anno 4: manutenzione, prova dei fumi obbligatoria, compilazione rapporto di controllo di efficienza energetica, aggiornamento Libretto d'impianto. L’RCEE va inserito sul portale entro

30 gg dall'intervento di manutenzione e dal credito sul portafoglio manutentori si scala in automatico l’importo di €39 per il costo del bollino.